

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Servizio di presidio accessi/front desk e servizi aggiuntivi in alcuni palazzi comunali.

IMPRESA: GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S. P.A.

CIG: 8414613650

Rep./Racc. n. 106615

Prot.n. 24/1-7/20

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, dott. **Giampaolo Giunta**, Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certo:

1. dott. ing. **Lorenzo Bandelli**, nato a Trieste (TS) il giorno 17 (diciassette) novembre 1967 (millenovecentosessantasette) - Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. dott. **Enrico Dri** nato a Udine (UD) il 5 (cinque) luglio 1968 (millenovecentosessantotto), il quale interviene e stipula in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Società stessa in seguito detta anche più brevemente "aggiudicatario", "appaltatore" o "impresa".

Essi comparenti, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO

per la miglior intelligenza del quale premettono che:

con determinazione dirigenziale n. 1812 adottata il 4.09.2020 ed esecutiva dal 15.09.2020 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del predetto D. Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara pari a complessivi Euro 758.052,96 (sette cento cinquantotto mila cinquantadue/96) più Euro 189,66 (centottantanove/66) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA ai sensi di legge;

in esito all'esperimento della procedura di gara, l'offerta prima in graduatoria è risultata quella presentata dalla Gruppo Servizi Associati S. p. A. che ha offerto un ribasso del 5,93% (cinque virgola novantatre' per cento) sull'importo posto a base di gara e, quindi, al prezzo di Euro 713.100,00 (settecento tredicimila cento/00) più Euro 189,66 (centottantanove/66) per totali Euro 713.289,66 (settecento tredicimila duecentottantanove/66), più IVA in misura di legge;

con determinazione dirigenziale n. 2006/2021 adottata il 17.08.2021, esecutiva dal 18.08.2021, per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa sopraindicata;

in data 20.08.2021 è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

è stata richiesta alla Prefettura di Roma, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. PR_RMUTG_Ingresso_0360140_20211011, l'informazione antimafia di cui all'art. 84,

comma 3 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. e, ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, si procede alla stipulazione sotto la condizione risolutiva qualora emergessero le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs.;

tutto ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1) – Oggetto

Il Comune di Trieste affida a Gruppo Servizi Associati S. p. A. (Codice Fiscale e Partita IVA 01484180391), che a mezzo del sopraindicato rappresentante accetta senza riserva alcuna, il servizio di presidio accessi/front desk e servizi aggiuntivi in alcuni palazzi del Comune di Trieste ubicati in piazza dell'Unità d'Italia n. 4, Largo dei Granatieri n. 2, Passo Costanzi n. 2 e via Mazzini n. 25.

L'appaltatore si obbliga ad espletare il servizio in piena autonomia organizzativa e gestionale in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni proposte nell'offerta tecnica e sulla base del progetto di assorbimento del personale, conservati in atti, nonché al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, oltre a tutte le condizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 il Capitolato d'appalto richiamato nel bando di gara del 17.09.2020 fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Art. 2) - Responsabile dell'impresa aggiudicataria

L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile che rappresenterà lo stesso in tutti i rapporti con l'Ente committente, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti alle attività in argomento. Il medesimo responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti di telefono fisso, cellulare, e-mail, posta elettronica certificata. Le comunicazioni nei confronti dell'impresa, per il tramite del responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Il responsabile dell'aggiudicatario è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni oggetto dell'appalto. Egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali determinate attività non sono state effettuate ed i provvedimenti eventualmente adottati, nonché a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso il competente ufficio dell'Ente committente, eventualmente a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.

Art. 3) - Riservatezza per la disciplina del contratto

L'aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio siano mantenuti riservati e coperti da segreto. In tal senso, il prestatore di servizi aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti in conformità alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR 679/2016. L'aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dall'Ente committente appaltante. I medesimi

saranno individuati dall'Ente committente appaltante, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 e al GDPR 679/2016.

L'aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.

L'aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione dell'attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

Art. 4) - Proprietà intellettuale

L'Ente committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Ente committente.

Art. 5) – Decorrenza, durata, modifiche del contratto

Il presente contratto avrà durata di 3 (tre) anni dalla data del Verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anche precedentemente alla stipula del contratto, in caso di necessità della Stazione appaltante.

E' prevista la facoltà per l'Amministrazione di esercitare una opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 3 (tre) anni che potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di 4 (quattro) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Trieste.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà pretendere compensi, indennizzi o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6) - Subappalto

In sede di gara l'appaltatore ha indicato di voler subappaltare le prestazioni oggetto di gara nella misura massima del 40 %.

Si applica alla fattispecie la vigente normativa in materia di subappalti negli appalti di pubblici servizi, con particolare riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'amministrazione comunale non corrisponderà direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo delle attività da essi svolte, tranne nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E' fatto, pertanto, obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori unitamente ad ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 7) – Corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, è pari a Euro 713.100,00 (settecento tredicimila cento/00) più IVA ai sensi di legge, come da Offerta Economica, allegata sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo quale sua parte integrante e sostanziale.

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto gli oneri per la sicurezza sono stimati dal committente in Euro 189,66 (centottantanove/66).

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di gara.

Art. 8) - Condizioni di pagamento e modalità di fatturazione

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione delle relative fatture.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, tramite piattaforma SDI, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti all'Appaltatore. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Appaltatore.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Art. 9) – Garanzia fideiussoria

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. 732.884.194 rilasciata con effetto in data 1.11.2021 da Allianz S.p.A. Assicurazioni Agenzia principale di Udine, conservata in atti, pari all'importo di Euro 28.531,59 (ventottomila cinquecentotrentuno/59).

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente contratto, dandone comunicazione all'appaltatore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 10) - Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto, assumendo a proprio carico tutte le relative spese.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza all'inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale da essa dipendente.

L'Appaltatore è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà del Comune e quindi risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione nonché a terze persone o a cose di terzi, eventualmente arrecati dalla presenza del proprio personale negli ambienti e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti da esso impiegati.

Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei servizi con cura e diligenza e sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dannose che venissero a verificarsi per dimostrata inadempienza ai propri obblighi.

Art. 11) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del proprio personale

L'appaltatore è tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 91 I, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale.

Il Comune, fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della L. n. 55/90, provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione tratterà dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori.

Art. 12) - Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio o parte di esso, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti e/o servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, dispone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte della stazione appaltante, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio o delle prestazioni contestate alla ditta appaltatrice e di affidarli anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si richiama il disposto di cui all'art. 113 bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 13) - Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) il mancato reintegro della garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati, la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione all'appaltatore, di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore

medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune di Trieste ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In tali ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza all'inadempimento.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell'esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 14) - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, il Comune di Trieste può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15) - Fallimento

In caso di fallimento si applicherà quanto disposto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

Art. 16) - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 17) - Esecuzione in danno

L'Amministrazione, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente contratto.

Art. 18) - Danni a persone o cose

L'appaltatore e' tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose.

In adempimento a quanto sopra e' stata consegnata all'Amministrazione copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile n. 732.082.822 emessa da Allianz S.p.A. con effetto dalla data del 10.07.2020.

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione del servizio.

Art. 19) - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento da utilizzare per i pagamenti è il seguente: 8414613650.

Art. 20) – Patto d'integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto d'Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del patto d'integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 21) – Osservanza del codice di comportamento e dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 22) – Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il foro competente è sin d'opera individuato in quello di Trieste.

Art. 23) – Informativa sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation, si informa che il Comune di Trieste, titolare dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o all'insieme di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali.

I dati personali in possesso dell'Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge.

I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on line al sito Istituzionale dell'Ente, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'accesso all'esercizio di diritti o di servizi erogati dall'Ente.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall'adempimento di obblighi legali o dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici di cui è investito l'Ente. Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, da esse previsti, che regolano le funzioni e i compiti istituzionali del Comune e, in particolar modo, con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico rilevante previsto dal Diritto dell'unione europea, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno o dai regolamenti, nei casi previsti dalla legge, oltreché alle materie indicate nell'art. 2 sexies, comma 2, lett. a alla lett. z e segg., del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. Ai fini di pubblico interesse il trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali possono essere comunicati ai soggetti esterni che trattano i dati per conto del Comune opportunamente designati "Responsabili del trattamento" (es. società di servizi di digitalizzazione dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione documentale, gestione di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di servizi e di riscossioni) e alle altre categorie di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in quanto previste dalle norme di riferimento di ciascuna attività o obbligatorie, quali altri Enti e Organismi Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi,

del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell'Ente, a meno che tali soggetti non siano già contitolari in virtù di specifici accordi.

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità e con le eccezioni di cui è stato detto sopra.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l'interessato potrà, nei casi previsti, esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679 al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante www.garanteprivacy.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all'indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@comune.trieste.it

Art. 24) – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25) - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere il domicilio fiscale a Roma, con recapito in via di Cervara n. 143/B - C mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Tavagnacco (UD) in via Galileo Galilei n. 8.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al r.u.p.

Art. 26) – Documenti che fanno parte del contratto

Oltre all'offerta economica, e al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegati rispettivamente sub “A” e “B” al presente atto, si considerano parte del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso, ma depositati agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica, il progetto di assorbimento del personale ed il Capitolato Speciale d'Appalto citati all'art. 1 del presente atto.

Art. 27) - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 713.289,66 (settecento tredicimila duecentottantanove/66), più IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto all'IVA, viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli

strumenti informatici su undici pagine a video.

Il presente atto ha due allegati (“**A**” e “**B**”) ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati, il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

dott. ing. Lorenzo BANDELLI

(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

dott. Enrico DRI

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giampaolo GIUNTA

(firmato digitalmente)